

TITOLO XI – ATTIVITÀ NEGOZIALE

(ai sensi dell'art. 45 del D.I. 129/2018)

Il Consiglio di Istituto

- VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente *"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"*;
- VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 *"Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59"*;
- VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"*;
- VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*;
- VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;
- CONSIDERATO in particolare l'art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture ... per affidamenti di **importo inferiore a 40.000 euro**, mediante **affidamento diretto**, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici"*;
- VISTO il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;
- CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici"* e le successive Linee Guida dell'ANAC;

- VISTO il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;
- VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- CONSIDERATO in particolare l’art. 4, c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita *“Con l’approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese ivi previste, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d’Istituto assunte ai sensi dell’articolo 45”*;
- CONSIDERATO in particolare l’art. 44 *“Funzioni e poteri del Dirigente scolastico nella attività negoziale”* che al comma 1 stabilisce che *“il dirigente scolastico svolge l’attività negoziale necessaria all’attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale”*;
- CONSIDERATO Lo specifico Art. 45 (Competenze del Consiglio di istituto nell’attività negoziale) al comma 1 prevede *“Il Consiglio d’istituto **delibera** in ordine: ... i) alla coerenza, nel rispetto del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per **acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria**. Tale delibera del Consiglio d’Istituto **deve essere antecedente** alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito”* e al comma 2 stabilisce *“... **determinazione**, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, **dei criteri e dei limiti per lo svolgimento**, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000 euro ...”*;
- CONSIDERATE le modalità di acquisizione per le categorie merceologiche rientranti in quelle previste (*beni informatici e connettività*) dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 2018 – Legge di stabilità 2016;
- VISTA la Legge del 30/12/2018, n. 145 (**Legge di stabilità 2019**) recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*;
- VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 05/11/2018 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;
- VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 20/02/2019 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2019;

DELIBERA IL

REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI

Art. 1

Attività preordinata allo svolgimento della procedura degli acquisti

L’obiettivo di incrementare l’autonomia e di semplificare gli adempimenti amministrativo-contabili ha informato la Legge 107/2015 che ha stabilito al comma 143 di revisionare il Regolamento di

Contabilità delle II.SS. (D.I 44/2001); in questa prospettiva si colloca il presente regolamento per la fissazione di criteri e limiti per l'attività negoziale del Dirigente scolastico.

Allo scopo di minimizzare i tempi ed il lavoro delle risorse professionali impegnate nell'attività amministrativa strumentale all'acquisizione di beni/servizi e affidamento di lavori, si prevede di effettuare, in applicazione dell'Art. 45 del D.I. 129/2018 e della normativa vigente in tema di appalti pubblici:

- prioritaria verifica dell'eventuale esistenza e validità di **Convenzioni Consip** conformi al servizio/fornitura/lavoro che il Dirigente scolastico ha determinato di acquisire/affidare al fine della realizzazione del Programma Annuale in conformità al P.T.O.F.;
- indagine nel **Mercato Elettronico della P.A.** per determinare un *prezzo di riferimento* da utilizzare per l'eventuale Ordine di Acquisto/Trattativa diretta nel MEPA o per l'eventuale acquisto al di fuori del MEPA ad un costo minore per l'Amministrazione appaltante.

Art. 2

Acquisti fino al limite di € 39.999,99 (I.V.A. esclusa)

Ai sensi dell'Art. 45 c. 2 del D.I. 129/2018, il Consiglio d'istituto delibera per le spese rientranti in questa prima fascia, di applicare l'Art. 36, c. 2, lett. a del D.lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017 e di rimettere alla valutazione discrezionale, caso per caso, del Dirigente scolastico, la scelta fra le procedure previste dalla normativa vigente: **affidamento diretto** ex Art. 36, lett. 1 del D.lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017 ovvero *"anche senza previa consultazione di due o più operatori economici"*.

Art. 3

Acquisti da € 40.000,00 fino alla soglia comunitaria di € 144.000,00 (I.V.A. esclusa)

Il Consiglio d'istituto delibera per le spese rientranti in questa seconda fascia, di applicare l'Art. 36, c.2, lett. b del D.lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017 e di rimettere alla valutazione discrezionale, caso per caso, del Dirigente scolastico, la scelta fra le procedure previste dalla normativa vigente: **procedura negoziata** previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici; **procedura ristretta**.

Art. 4

Acquisti oltre la soglia di rilevanza comunitaria di € 144.000,00 (I.V.A. esclusa)

Per questa categoria di acquisti, il Consiglio d'istituto, ai sensi dell'Art. 45, c.1 del D.I. 129/2018, esprime la propria deliberazione, **per ogni singola atto negoziale**, in merito alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del Programma Annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal Dirigente scolastico, contenenti la procedura ed il criterio di aggiudicazione da adottare.

La delibera del Consiglio deve essere resa in ogni caso prima della pubblicazione del bando di gara o della trasmissione della lettera di invito agli operatori economici individuati.

Art. 5

Affidamento di lavori

Nel rispetto della previsione dell'Art. 36, c. 2, lett. b del D.lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017, il Consiglio delibera che *"per affidamenti di importo **pari o superiori a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro per i lavori mediante procedura negoziata** previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti"*.

Per l'Esercizio Finanziario 2019 e fino a nuova deliberazione, il Dirigente scolastico potrà applicare la previsione normativa introdotta dalla Legge 145/2018 (Legge di Stabilità 2019) che al comma 912 ha previsto che: *"in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro"*.

Nel rispetto della previsione dell'Art. 36, lett. c del D.lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017, il Consiglio delibera che *"per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000,00 di euro, mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici"*.

Art. 6

Pubblicità

Le determinazioni dirigenziali relative all'attività negoziale ed i contratti e le convenzioni stipulati a seguito delle stesse, ai sensi dell'Art. 48 (*Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale*) del D.l. 129/2018, sono pubblicati nel **Portale Unico dei dati della scuola**, nonché inseriti nel sito internet dell'istituzione scolastica, sezione **Amministrazione Trasparente e Albo on-line**. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'Art. 36, c.2, lett b) e c) del D.lgs. 50/2016, deve contenere l'indicazione anche dei soggetti invitati a rispondere alla procedura di acquisto.

Art. 7

Fondo Economale per le Minute Spese

Ciascuna istituzione scolastica può costituire, in sede di redazione del programma annuale, un fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività

la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di anticiclaggio e utilizzo del denaro contante, è stabilita dal Consiglio d'istituto in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera

È vietato l'uso del fondo economale per le minute spese per acquisti per i quali l'istituzione scolastica ha un contratto d'appalto in corso.

La gestione del fondo economale per le minute spese spetta al D.S.G.A. che, a tal fine, contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro informatizzato di cui all'articolo 40, comma 1, lettera e).

Il D.S.G.A. può nominare uno o più soggetti incaricati di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Il fondo economale per le minute spese è anticipato, in tutto o in parte, con apposito mandato in conto di partite di giro, dal Dirigente scolastico al D.S.G.A.

Ogni volta che la somma anticipata è prossima ad esaurirsi, il D.S.G.A. presente le note documentate delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo e didattico generale e ai singoli progetti.

Il rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario.

I rimborsi previsti dal comma 5 avvengono, in ogni caso, entro il limite stabilito dal Consiglio d'istituto

con la delibera di cui al comma 2. Detto limite può essere superato solo con apposita variazione al programma annuale, proposta dal Dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio d'istituto. A conclusione dell'esercizio finanziario, il D.S.G.A. provvede alla chiusura del fondo economale per le minute spese, restituendo l'importo eventualmente ancora disponibile con apposita reversale di incasso.

Art. 8

Contratti di Sponsorizzazione

La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 45, c.2 del D.lgs. 129/2018, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione;
2. i fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità (educative) istituzionali della scuola. Pertanto saranno da escludere le seguenti tipologie merceologiche:
 - a. beni voluttari in genere;
 - b. produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l'essere umano o per la natura;
 - c. aziende sulla quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei Paesi del terzo mondo, inquinamento del territorio e/o reati contro l'ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso, ecc.

Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e della scuola.

La conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali, da considerarsi, quindi, non conforma al quadro normativo. Ne consegue il dovere per le amministrazioni scolastiche, di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor. Il Consiglio d'istituto dà mandato al Dirigente scolastico di valutare le finalità e le garanzie offerte dal soggetto che intende fare la sponsorizzazione e di stipulare il relativo contratto che sarà poi sottoposto al Consiglio d'istituto per la relativa ratifica con i seguenti limiti:

1. in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto d'interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
2. non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività sono in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
3. non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrenti con la scuola.

Art. 9

Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico

1. Le istituzioni scolastiche possono concedere a terzi l'utilizzazione temporanea dei locali dell'edificio scolastico, nel rispetto di quanto previsto nella Delibera di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) del D.lgs. 129/2018, a condizione che ciò sia compatibile con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni scolastiche.

2. La concessione in uso dei locali dell'edificio scolastico può avvenire anche nei periodi di sospensione dell'attività didattica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 22, della legge n. 107 del 2015.
3. Il concessionario assume obblighi di custodia dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti ed è gravato in via esclusiva di ogni responsabilità connessa alle attività che svolge nei predetti locali, con riferimento agli eventuali danni arrecati a persone, a beni, nonché alle strutture scolastiche. Il concessionario assume, altresì, l'obbligo di sostenere le spese connesse all'utilizzo dei locali.
4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, i locali dell'edificio scolastico possono essere concessi esclusivamente per utilizzazioni precarie e di carattere sporadico e previa stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza per responsabilità civile con un istituto assicurativo.
Il Dirigente scolastico, in ottemperanza del presente articolo, stipula idonea convenzione con il soggetto richiedente, dove sono esplicitati termini e modalità di utilizzo dei locali dell'edificio scolastico.

Art. 10

Collaborazione Plurima

Ai sensi dell'art. 35 e 57 del CCNL del personale del comparto "Scuola", nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il Dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base di criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h) del D.lgs. 129/2018, può avvalersi della collaborazione di personale in servizio c/o altre istituzioni scolastiche.

Art. 11

Contratti di prestazione d'opera

1. Premessa

Nel caso in cui non siano reperibili, tra il personale dell'istituto, specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, né tra il personale di cui all'art. 10, il Dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del D.lgs. 129/2018, può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

a) Ambito di applicazione

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti di formazione professionale, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione.

b) Requisiti oggettivi

Al fine di soddisfare le esigenze di cui all'articolo precedente, su proposta del Collegio dei docenti ed in base alla programmazione dell'offerta formativa, l'istituzione scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni.

c) Requisiti soggettivi

Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico richiesto. L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da

parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

2.Procedura di selezione

La selezione dell'esperto avviene seguendo le seguenti priorità di scelta:

1. attraverso la ricerca tra personale interno l'istituzione scolastica;
2. attraverso la ricerca tra personale di altre istituzioni scolastiche e/o amministrazioni statali;
3. attraverso la ricerca di personale esperto esterno.

Quando un'indagine di mercato non è compatibile con la natura delle prestazioni in questione, il Dirigente scolastico può operare una scelta discrezionale dell'esperto esterno/professionista quando ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l'infungibilità del professionista.

In particolare il Dirigente non procede all'espletamento della gara qualora trattasi di:

1. collaborazioni meramente occasionali e/o attività formative, caratterizzate da un rapporto "*intuito personale*", che consentono il raggiungimento del fine e per le quali non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta dell'esperto, né ottemperare agli obblighi di pubblicità così come previsto dalla circolare n. 2/2008 della Funzione Pubblica;
2. lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica;
3. la concorrenza è assente per motivi tecnici;
4. tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
5. attraverso la richiesta ad associazioni specifiche riconosciute, albi professionali e/o fondazioni che ne garantiscano al specifica professionalità.

Espletate le procedure di cui sopra, se non è stato possibile reperire nominativi in grado di svolgere la prestazione, si procede con apposite selezioni con avvisi ad evidenza pubblica per conferire incarichi, sulla base della relativa graduatoria, in coerenza con la programmazione didattica deliberata per ciascun anno scolastico.

Dell'avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione nell'albo dell'istituzione scolastica e nel sito Web della stessa.

L'avviso, di massima, dovrà contenere:

- l'ambito disciplinare di riferimento;
- il numero di ore di attività richiesto;
- la durata dell'incarico;
- l'importo da attribuire all'esperto o all'Ente di Formazione, con indicazione dei criteri adottati per la relativa determinazione nel rispetto del principio di congruità con riguardo alla prestazione da svolgere;
- le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
- i criteri di scelta del contraente.

Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione, appositamente costituita, attraverso la comparazione dei curricula e sulla base della valutazione dei titoli, così come esplicitati nell'avviso di indizione.

La commissione predispone, a tal fine, una formale relazione contenente la specifica e dettagliata indicazione dei criteri adottati e delle valutazioni comparative effettuate, formulando una proposta di graduatoria. Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne

l'idoneità. La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico ed è pubblicata nell'albo dell'istituzione scolastica, con la sola indicazione nominativa degli aspiranti inclusi.

3. Affidamento dell'incarico

Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante stipulazione di contratto di prestazione d'opera o convenzione, anche nel caso di incarico a titolo gratuito.

4. Compensi dell'incarico

Al fine di determinare i compensi, il Dirigente scolastico, in ottemperanza alle norme di trasparenza definite dal D.lgs. 50/2016 e SS.MM.II., farà riferimento:

1. alla tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo allegate al CCNL del comparto Scuola vigente al momento della stipula del Contratto di Incarico;
2. al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto: il Dirigente scolastico ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto, facendo riferimento alle misure dei compensi per attività di aggiornamento di cui al DI 12 ottobre 1995, n. 326 anche per le attività di direzione corso;
3. ai compensi previsti dai regolamenti specifici delle programmazioni UE.

5. Impedimenti alla stipula del contratto

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati:

- solo in base ai requisiti previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.lgs. 30/3/2001, n. 165.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.lgs. 165/2001.

Art. 12

Modifiche

Il presente Regolamento per l'attività negoziale ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d'istituto con apposita delibera.

Art. 13

Pubblicità

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica, nell'apposita sezione di Pubblicità Legale – Albo on-line e di "Amministrazione Trasparente" – Disposizioni Generali – Atti Generali.

Art. 14

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

Il Consiglio di Istituto delibera all'unanimità nella seduta del 11 aprile 2019.